

Bollo auto non pagato: quando si può fare ricorso

Sono migliaia la **cartelle esattoriali** che gli italiani si stanno vedendo recapitare in questi giorni per il mancato **pagamento del bollo auto**. Nella maggior parte dei casi sono da pagare ma per legge esistono casi in cui si può fare ricorso.

Una recente sentenza del **Tribunale di Cosenza**, la n°1711/15, ha fatto proprie due precedenti pronunce della Cassazione in materia, riaprendo la disputa intorno alla prescrizione del bollo auto, e sui tempi con i quali Equitalia possa emettere una cartella di pagamento. Nel caso specifico, il Tribunale di Cosenza **ha accolto il ricorso dell'automobilista** che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.

Ricordiamo che la **prescrizione** è quell'istituto giuridico che viene disciplinato dal Codice Civile (art. 2934) ed è il mezzo che l'ordinamento giuridico prevede per **l'estinzione dei diritti** nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge.

Se Equitalia intende rifarsi sul contribuente **ha tre anni per inviare** la cartella esattoriale. In sostanza l'Ente di riscossione deve notificare l'atto al destinatario, prima che i tre anni siano trascorsi, pena la prescrizione dell'atto per decadenza dei termini.

Questa sentenza apre a numerosi altri ricorsi e contestazioni. Ma come è possibile fare ricorso?

Il **ricorso può avvenire**, in prima battuta, presentando una richiesta di annullamento di annullamento totale o parziale delle tasse automobilistiche, rivolta alla stessa amministrazione che ha emesso la cartella esattoriale.

In caso di mancato riscontro, è possibile procedere in via giudiziaria tramite ricorso alla **Commissione Tributaria Provinciale** competente, entro 60 giorni dalla notifica di una cartella esattoriale.